



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 296 del 05/12/2023

OGGETTO: Struttura Sanitaria Privata denominata “Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi”, gestita dall’Associazione “Piccola Opera Papa Giovanni Onlus” con sede legale e operativa nel Comune di Reggio Calabria in Via Vallone Mariannazzo, Snc P.Iva:00955200803– Riconversione dell’accreditamento da n. 10 p.l. di Riabilitazione Estensiva a Ciclo Continuativo e n. 5 prestazioni di Riabilitazione Estensiva a Ciclo Diurno in n. 20 p.l. di Residenza Sanitaria per Disabili (Rd4)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l’ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO CHE il Rappresentante legale della predetta Struttura con nota acquisita al protocollo n. 376390 del 15/12/2016, ha presentato istanza di trasformazione/riconversione dell'accreditamento di n. 10 P.L. di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo e n. 5 prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo diurno in n. 20 P.L. di Residenza Sanitaria per Disabili (RD4);

CONSIDERATO CHE, a seguito del protrarsi delle fasi istruttorie l'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus ha instaurato un contenzioso nei confronti dell'ASP di Reggio Calabria e della Regione Calabria, definito con sentenza n. 330 del 13/04/2023 del TAR Calabria, che ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato e ha ordinato all'Amministrazione Regionale di provvedere in maniera espressa sull'istanza di trasformazione/riconversione dell'accreditamento della ricorrente entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della stessa sentenza;

TENUTO CONTO CHE, nelle more della definizione del predetto procedimento:

-con DCA n. 15 del 09/01/2023, è stato rinnovato l'accreditamento della struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi" gestita dall'Associazione "Piccola Opera Papa Giovanni Onlus", con sede legale e operativa nel Comune di Reggio Calabria in Via Vallone Mariannazzo, snc P.IVA: 00955200803, per le prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, ex art. 26 L. 833/78, per n. 10 (dieci) posti letto e n. 5 (cinque) prestazioni a ciclo diurno;

-con DDG n. 10709 del 26/07/2023 si è provveduto ad autorizzare la trasformazione/riconversione di n. 10 P.L. di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo e n. 5 prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo diurno in n. 20 P.L. di Residenza Sanitaria per Disabili (RD4) della struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi" gestita dall'Associazione "Piccola Opera Papa Giovanni Onlus", con sede legale e operativa nel Comune di Reggio Calabria in Via Vallone Mariannazzo, snc P.IVA: 00955200803;

PRESO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, all'esito del contenzioso, con pec del 18/04/2023, ha avviato la procedura per la verifica da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante dei requisiti di Riconversione dell'Accreditamento per come previsto dalla Legge n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016 e dal DCA n. 95/2019;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il D.D.G. n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso";

CONSIDERATO CHE in ossequio a quanto previsto nel DCA n. 62/2022, con pec del 24/10/2023, acquisita in data 25/10/2023 al prot. n. 469890, dal settore competente, l'Ufficio Coordinamento dell'OTA ha trasmesso il verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 23/10/2023, relativo alla struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi" gestito dall'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, con sede legale e operativa nel Comune di Reggio Calabria in via Vallone Mariannazzo, snc P.IVA: 00955200803, con il quale l'O.T.A., ritiene sussistenti i requisiti di legge;

PRECISATO CHE la riconversione dell'accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 197 del 12/07/2023;

RILEVATO CHE per quanto sopra, ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di accreditamento di che trattasi;

PRECISATO CHE:

-l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione

delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private.

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale -è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;

- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DISPOSTO CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute, l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

STABILITO che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R..24/2008 il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DATO ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n.62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
- la legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;
- la legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la legge regionale 24/02/2023, n.8, art. 12 "Tariffe per l'autorizzazione e l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale";
- il DDG n. 3729 del 15/03/2023 avente ad oggetto: L.R. n. 8/2023, art. 12 (Tariffe per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale). Adempimenti;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTA la richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n.159/2011, Prot.n. PR_RCUTG__Ingresso_0048423_20230426 relativa all'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus;

PRECISATO che è decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell'art. 88 del D. Lgs.n. 159/2011 per l'acquisizione della certificazione, richiesta in data 26/04/2023, senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti le autocertificazioni, provvedendo alla eventuale revoca dell'accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

ACQUISITE le certificazioni dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti, prot. n. 211759 del 10/05/2023, relative al Rappresentante legale e ai soci dell'Associazione, depositate in atti, nelle quali si attesta che non sussistono cause ostative al rilascio dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;

VISTE le autocertificazioni antimafia, relative al Rappresentante legale e agli altri membri dell'Associazione in esame, acquisite agli atti al prot. n. 327802 del 18/07/2023, depositate in atti ed in corso di validità, nelle quali si attesta l'assenza di cause ostative al rilascio dell'accreditamento per l'esercizio delle prestazioni in argomento;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTA la ricevuta di pagamento effettuato dalla Struttura in questione, in data 28/07/2023 dell'importo di € 1.734,06 quale tassa di concessione regionale;

CONSIDERATO che l'importo di € 1.734,06, versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale per Riconversione dell'Accreditamento della struttura in questione, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n.5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze; sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno 2023, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n.479364 del 30/10/2023;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il

Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO della sentenza 330/2023 del TAR Calabria che ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato e ha ordinato all'Amministrazione Regionale di provvedere in maniera espressa sull'istanza di Riconversione dell'accreditamento avanzata dall'Associazione "Piccola Opera Papa Giovanni Onlus" entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della stessa sentenza;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 23/10/2023, acquisito dal competente settore con prot. n. 469890 del 25/10/2023, relativo al "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi" gestito dall'Associazione "Piccola Opera Papa Giovanni Onlus", con sede legale e operativa nel Comune di Reggio Calabria in via Vallone Mariannazzo, snc P.IVA: 00955200803, attestante il possesso dei requisiti di Riconversione dell'Accreditamento da n. 10 P.L. di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo e n. 5 prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo diurno in n. 20 P.L. di Residenza Sanitaria per Disabili (RD4);

DI ACCOGLIERE l'istanza acquisita al prot. n. 376390 del 15/12/2016, con la quale la predetta struttura ha avanzato richiesta di riconversione dell'accreditamento istituzionale da n. 10 P.L. di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo e n. 5 prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo diurno in n. 20 P.L. di Residenza Sanitaria per Disabili (RD4);

DI AUTORIZZARE la struttura sanitaria privata denominata "Centro di Riabilitazione Estensiva Carlo Pizzi" gestita dall'Associazione "Piccola Opera Papa Giovanni Onlus", con sede legale e operativa nel Comune di Reggio Calabria in Via Vallone Mariannazzo, snc P.IVA: 00955200803 alla riconversione dell'accreditamento da n. 10 P.L. di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo e n. 5 prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo diurno in n. 20 P.L. di Residenza Sanitaria per Disabili (RD4);

DI PRECISARE CHE

-l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private.

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente,

prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;

- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI STABILIRE che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R.24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, nonché a:

-Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina

-Settore Assistenza Territoriale - Salute Mentale – Dipendenze Patologiche – Salute nelle Carceri;

-Direttore Generale Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistemadocumentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33

Il Sub Commissario

F.to Ing. Iole Fantozzi

Il Sub Commissario

F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accreditazioni

Il Dirigente del Settore

F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale

F.to Dott. Tommaso Calabrò